

STATUTO

CAMMINAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RENDE CS VIA MALTA 25

Numero REA: CS - 258805

Codice fiscale: 03816170785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	Allegato "A" n.1526 di Rep. n.1218 di Racc.
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita con sede nel comune di Rende (CS) la	
	Società cooperativa denominata:	
	"CamminaMenti Società cooperativa sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera	
	dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e	
	potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi	
	dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base	
	del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad	
	essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio	

	delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito	
	comunitario, il legame con il territorio, un	
	equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e delle socie e lo sviluppo sociale	
	economico e culturale delle comunità, deve cooperare	
	attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese	
	ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su	
	scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi	
	sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, e in special modo volontarie e volontari ed	
	enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in	
	questo modo - grazie anche all'apporto dei soci	
	lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci e alle socie alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi	
	sociali e mutualistici, le socie e soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	

	forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento	
	delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate	
	da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far	
	conseguire alle proprie socie e ai propri soci fruitori	
	i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei	
	soci e delle socie. In funzione della quantità e della	
	qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi delle socie e dei soci e la	
	matrice dei valori fondanti, come più oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come fine la	

	progettazione, gestione e fornitura, ad Enti pubblici e	
	privati, e/o privati cittadini, di servizi e attività	
	educative, socio educative, socio assistenziali, socio	
	sanitarie, motorie ed ausiliarie di supporto agli	
	stessi servizi. Di seguito, gli ambiti specifici in cui	
	si articola l'oggetto sociale della cooperativa:	
	1) La progettazione, realizzazione e gestione in forma	
	organizzata e coordinata di strutture e servizi	
	scolastici per alunni e studenti in età prescolare	
	(scuole dell'infanzia) e in età di obbligo di	
	istruzione e formazione, ovvero di istruzione primaria	
	e secondaria di primo e di secondo grado.	
	Le attività realizzate avranno le seguenti	
	caratteristiche:	
	- promuovere competenze funzionali alla partecipazione	
	delle persone ai processi relazionali locali e globali,	
	sia per gli attori e le attrici direttamente coinvolti	
	nei progetti educativi e formativi sia indirettamente	
	nel tessuto sociale dei territori in cui si svolgono;	
	- il movimento che alimenta i progetti educativi non si	
	esaurirà nel trasferimento di conoscenze,	
	nell'acquisizione di competenze e nella promozione di	
	competenze metacognitive ma cercherà compimento nel	
	promuovere l'uso di tali conoscenze come strumenti per	
	arricchire ed arricchirsi nella rete dei processi	

	relazionali che sostengono la vita dell'intera comunità	
	umana contribuendo a generare il benessere della realtà	
	che abitiamo;	
	- collocarsi nella tradizione dell'Educazione Attiva	
	all'Aperto (Outdoor Education) includendo pertanto la	
	frequentazione dei paesaggi offerti dai vari territori	
	coinvolti, da quelli meno antropizzati (come parchi	
	naturali e riserve ambientali) a quelli più	
	antropizzati (come i centri urbani) attraverso	
	esperienze adeguate agli interessi, alle competenze e	
	alle esigenze delle destinatarie e dei destinatari;	
	- riconoscere sempre un adeguato grado di	
	autorevolezza, competenza e responsabilità degli	
	studenti e delle studentesse dei progetti educativi e	
	formativi;	
	- utilizzare pratiche educative formali, informali e	
	non-formali;	
	- avvalersi di tutti gli strumenti, analogici e	
	digitali, che la cultura produce promuovendo una	
	riflessione sull'uso competente e critico di tali	
	strumenti.	
	2) La promozione del diritto all'educazione, alla	
	formazione continua nell'arco della vita,	
	dell'accessibilità della conoscenza e delle	
	informazioni, intesi come strumenti fondamentali per	

	migliorare il benessere umano - a livello sia	
	individuale sia collettivo - nella prospettiva di	
	contribuire a ridurre le disuguaglianze economiche,	
	sociali e culturali.	
	3) La progettazione, la gestione e la realizzazione in	
	forma organizzata di servizi volti al reinserimento	
	sociale e alla promozione delle competenze di persone	
	in condizione di svantaggio, marginalità e/o svantaggio	
	sociale per ragioni biografiche, sociali, culturali,	
	ambientali ed economiche.	
	4) La progettazione, la gestione e la realizzazione, in	
	forma organizzata, di servizi socio-sanitari volti a	
	promuovere la salute esercitando un approccio olistico	
	(riferendoci con olismo a tutti quegli approcci che	
	rifiutano di descrivere ed osservare la complessità	
	dell'essere umano alla luce di un unico principio o	
	dottrina esplicativa) nonché volto all'empowerment	
	dell'utenza.	
	5) La progettazione, la gestione e la realizzazione in	
	forma organizzata di servizi di formazione, anche in	
	ambito professionale, volti alla:	
	- promozione di competenze trasversali;	
	- promozione delle competenze dei gruppi di lavoro;	
	- acquisizione di competenze specifiche (es.	
	escursionismo, produzioni di biografie, l'uso della	

	fotografia e del video nella sociologia visuale,	
	tecniche di narrazione, linguaggio teatrale, ecc.);	
	- aggiornamento e alla promozione delle competenze	
	delle diverse figure professionali impiegate in	
	particolare nell'ambito sociale, scolastico, educativo	
	e socio-sanitario.	
	7) L'organizzazione, la gestione e la realizzazione di	
	servizi di consulenza nell'ambito sociale, scolastico,	
	educativo e socio-sanitario volti a sostenere singoli	
	professionisti e organizzazioni nella fase di	
	progettazione di un servizio o nell'intervento volto a	
	promuovere l'efficacia di un certo servizio o attività.	
	8) favorire la realizzazione di manifestazioni	
	culturali volte a promuovere la cultura	
	dell'educazione, della formazione e della salute in	
	ambito socio-sanitario.	
	9) La partecipazione a progetti di ricerca, avvalendosi	
	della collaborazione di università, imprese,	
	associazioni ed enti di ricerca e valutazione, volte a	
	valutare gli effetti e l'efficacia delle iniziative	
	progettate e realizzate dalla cooperativa. Le indagini	
	si offrono come strumento di garanzia dell'operato	
	della cooperativa, di consolidamento delle sue attività	
	e di promozione delle stesse.	
	Tutte le attività della cooperativa, nella loro	

	progettazione e implementazione, sono vincolate alla	
	matrice composta dall'intreccio dei seguenti valori:	
	- il valore del pluralismo così come inteso nella	
	tradizione filosofica pragmatista;	
	- il valore della riparazione (restoration) così come	
	intesa nella tradizione della giustizia riparativa	
	(restorative justice);	
	- il valore dell'inclusività in ambito sociale;	
	l'ambiente inteso come valore prima di una sua	
	considerazione utilitaristica.	
	Lo svolgimento di tutte le attività sopra elencate	
	diventa occasione di conoscenza e di promozione della	
	cultura del rispetto e della salvaguardia del	
	patrimonio culturale (tutte le opere prodotte dalle	
	diverse culture: le tradizioni, le arti, le scienze e i	
	processi di produzione di beni e servizi), ambientale e	
	umano (il prodotto delle esperienze, competenze che le	
	persone e le comunità coltivano nella loro storia).	
	L'uso di tale matrice è considerato cruciale per	
	orientare l'azione verso la costruzione di una comunità	
	impegnata a costruire uno scenario di pace, una	
	comunità impegnata nell'organizzazione di modelli	
	sostenibili di produzione e consumo, una comunità	
	capace di abitare l'ecosistema Terra con equilibrio e	
	rispetto, tenendo conto del benessere delle future	

	generazioni.	
	Nella realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa	
	si impegna a favorire e privilegiare le progettualità	
	in cui il cammino e, più in generale, il movimento sono	
	centrali nell'economia dei progetti stessi.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili allo svolgimento delle attività	
	sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti alle medesime compresa	
	l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio	
	è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, ai sensi della Legge	
	31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed	

	integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale,	
	con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo	
	sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgere attività di	
	assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a	
	cooperative in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi	
	o elenchi.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a	
	compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del	
	codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci e delle	
	socie, potrà istituire una sezione di attività,	
	disciplinata da apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	alle sole socie e soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni	
	caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra	
	il pubblico.	
	TITOLO III	

	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le	
	persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) - soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che	
	per professione, capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale maturate	
	nei settori di cui all'oggetto della cooperativa,	
	possono partecipare direttamente all'attività della	
	cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico	
	attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità	
	professionali adeguate allo svolgimento della propria	
	mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	
	coordinamento con gli altri soci e capacità di	
	iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni	
	caso - approvazione dello scopo mutualistico ed	
	adesione al medesimo.	
	2) - soci volontari, persone fisiche che prestano la	
	loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	

	della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono,	
	anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone	
	giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività	
	delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro	
	dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle	
	categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti,	
	gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché	
	coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza	
	con quella dalla Cooperativa.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale	
	di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma	
	tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa	
	o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	

	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal	
	consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel consiglio di amministrazione della	
	Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo	
	10 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha	
	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed	
	ai momenti di partecipazione predisposti dalla	

	Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi	
	della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere	
	escluso dal consiglio di amministrazione anche prima	
	della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia	
	esercitato il diritto di recesso o non sia stato	
	escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è	
	ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio	
	cooperatore deve essere comunicato all'interessato e	
	annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel	
	libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per	
	quanto non previsto nel presente titolo, si applicano	
	le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art.7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	

	al Consiglio di amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di	
	posta elettronica;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore	
	né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede	
	di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto, i regolamenti	
	sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e	
	38 del presente statuto e di presa visione effettiva	
	del regolamento della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d),	

	e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione o capacità professionale, delle	
	specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e	
	nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in	
	rapporto alla quantità di lavoro disponibile in	
	Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d),	
	e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e	
	nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze	
	possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e)	
	ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla	

	cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del	
	codice civile, se trattasi di società, associazioni od	
	enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),	
	c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la	
	partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la	
	domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività	
	economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può,	
	entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio,	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dal Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta del Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni adottate dagli organi	

	sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a) e b) sono	
	ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplicano attività	
	concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od	
	analogo a quello della Cooperativa salvo espressa	
	autorizzazione del Consiglio di amministrazione	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto	
	di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione	
	dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo	
	ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le	
	esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a) e b) sono	
	ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato	

	nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi	
	regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra	
	variazione relativa alle informazioni comunicate in	
	sede di domanda di ammissione o successivamente. Le	
	suddette variazioni hanno effetto dal momento della	
	loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art.9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione,	
	se il socio è diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale	
	sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione	
	giudiziale secondo il codice della crisi e	
	dell'insolvenza.	
	Art.10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473	
	c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio	

	sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito	
	regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro	
	con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché	
	siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro	
	ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è	
	libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla	
	Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e	
	trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la	
	relativa comunicazione al socio mediante raccomandata	
	con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della	

	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al	
	Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti	
	effetto dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci	
	lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente	
	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di	
	lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i	
	requisiti richiesti per l'ammissione,	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in	
	via definitiva, il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento	
	interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;	
	c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in	
	via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel	
	caso di socio fruitore, che abbia cessato in via	

	definitiva la fruizione dei servizi;	
	d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	delibere adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare	
	al socio un termine non superiore a 15 giorni per	
	adeguarsi;	
	e) previa intimazione da parte del Consiglio di	
	amministrazione, non adempia entro 15 giorni, al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o al	
	pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa;	
	g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in	
	essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per	
	giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante PEC (ie	
	Posta Elettronica Certificata).	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi	

	degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione del provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte	
	del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art.12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	della quota interamente liberata, eventualmente	
	rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai	
	successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi	
	diritto.	
	Art.13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il	
	valore nominale delle quote e il rimborso del	

	soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il	
	recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art.14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto	
	entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	delibera del consiglio di amministrazione alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere d), e) ed f) dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	

	La Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del	
	pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni	
	e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio	
	defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della	
	legge 31.1.1992, n. 59.	

	Art.16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono	
	rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 2.000,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel	
	fondo per il potenziamento aziendale di cui al	
	successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del	
	presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del	
	Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve	
	comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto	
	acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la	
	partecipazione, il Consiglio di amministrazione	
	provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà	
	a rimborsare al sovventore il valore della quota, così	
	come previsto al successivo articolo 19.	
	Art.18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	

	deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea	
	che determina l'importo complessivo dell'emissione	
	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del	
	diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti al Consiglio di	
	amministrazione ai fini dell'emissione della	
	partecipazione.	
	Art.19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	a) - il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte	
	è pari a due punti percentuali in più del dividendo	
	previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del	
	capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime	
	graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto	
	tra questi ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di	
	eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti	
	come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	

	effettuati:	
	- 1 voto fino a 2.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 2.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 10.001,00 euro e fino a 25.000,00 euro	
	di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 25.001,00 euro e fino a 50.000,00 euro	
	di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 50.001,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci	
	presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	
	il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge	
	e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere	
	trascorsi 3 anni dalla loro ammissione a semplice	
	richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla	
	data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a € 50,00.	
	Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli	
	utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con	
	le somme versate dai soci ai sensi del precedente	
	articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art.21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso	
	la Società fatto salvo il diritto di recesso.	

	Art.22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	amministrazione nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11	
	della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista	
	dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	

	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7	
	della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto	
	di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio,	
	delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei	
	commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che	
	costituiscono maggiorazione della relativa	
	retribuzione, non possono in nessun caso superare la	
	misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi	
	complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma	

	due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvare ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma,	
	del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio	
	di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti	
	per ciascuna categoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	
	- tempo di permanenza in cooperativa;	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico	
	dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci	
	fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante	
	erogazione diretta, anche sotto forma di aumento	
	gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	

	ORGANI SOCIALI	
	Art.24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art.25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto	
	dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai	
	soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di	
	controllo o del revisore legale dei conti;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere	
	agli Amministratori ed all'organo di controllo o	
	revisore legale dei conti se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dello statuto;	

	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai	
	sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei componenti dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge e dal presente Statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori	
	ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei	
	voti sottopongono alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai	
	precedenti punti g) ed h) deve essere redatto da un	
	Notaio.	
	Art.26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di	
	amministrazione, con avviso contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è	
	convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi	

	in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite	
	PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o	
	consegnata a mano almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata	
	mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta	
	elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei	
	tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio	
	di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la	
	necessità e deve essere convocata senza ritardo, e	
	comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, qualora	
	ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo	
	se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la	
	convocazione, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tutti	
	i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e	
	i componenti dell'organo di controllo, se nominato,	

	siano presenti ovvero informati della riunione.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art.27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le	
	deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo	
	articolo 28.	
	Art.28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche	

	potranno avere un massimo di 1 voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo	
	19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati	
	a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto	
	di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in	
	tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo	
	che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi	
	audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei	
	quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno	
	presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al	
	voto, appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore,	
	o componente dell'organo di controllo, se nominato,	
	della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi	
	rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai	
	parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in	
	Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da	
	altro soggetto designato dai medesimi.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a	
	maggioranza relativa, per alzata di mano, per	
	acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato	
	dall'Assemblea.	

	Art.29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ed in sua assenza dal	
	Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non	
	socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati	
	dalla legge.	
	Art.30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da 3 a 10 eletti	
	dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere	
	la carica di Presidente i rappresentanti di società	
	costituite da un unico socio persona fisica, di	
	amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di Amministratore da parte di	

	soggetti non soci è subordinata al possesso dei	
	seguenti requisiti:	
	• non essere interdetto, inabilitato o fallito né	
	essere stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale	
	attraverso, alternativamente, l'esercizio di:	
	- o attività di Amministrazione o di controllo ovvero	
	compiti direttivi presso imprese;	
	- o attività professionali o lavorative nel settore	
	della Cooperativa;	
	- non essere legati alla Società da un rapporto di	
	lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di	
	prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri	
	rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano	
	l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art.31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più	

	ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte	
	delle proprie attribuzioni, ad eccezione della	
	redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o scissione, nonché di quanto previsto	
	dall'articolo 2544 del codice civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 30 giorni gli organi delegati devono	
	riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo,	
	se nominato, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	Art.32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	
	cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	

	almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o	
	telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti	
	dell'organo di controllo se nominato ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente	
	e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il	
	tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo	
	caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti	
	condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente	
	ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	

	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché, quando necessario, di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove	
	deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo	
	libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti. In caso di parità di voti la deliberazione	
	proposta si intende approvata o non approvata a seconda	
	di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato,	
	di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi,	
	abbia in una determinata operazione della Società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la	
	portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve	
	altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo	

	della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art.33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	componenti del consiglio di amministrazione, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo	
	tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica	
	devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto	
	della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti	
	il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve	
	essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'organo di controllo l'assemblea può essere	
	convocata da ogni socio.	
	Art.34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri	

	del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il	
	parere dell'organo di controllo, se nominato,	
	determinare la remunerazione dovuta a singoli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori	
	un trattamento di fine mandato.	
	Art.35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e	
	in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati,	
	se nominati. Il consiglio di amministrazione può	
	nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori	
	Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei	
	limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al	

	riguardo.	
	Art.36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in	
	via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un	
	revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta	
	all'Assemblea definire la sua composizione monocratica	
	o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui	
	all'articolo 2409 bis del codice civile, è affidato	
	anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non	
	diversamente deliberato.	
	Si applica l'articolo 2477 del codice civile.	
	La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo	
	quando costituito in forma collegiale può avvenire	
	anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	2. che sia consentito al componente dell'Organo di	
	controllo incaricato della verbalizzazione di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	

	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché, quando necessario, di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed	
	eventualmente il componente dell'Organo di controllo	
	incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo	
	libro.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali	
	secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003,	
	nominati con le modalità di cui al successivo articolo	
	38, salvo che non sia previsto l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci	
	e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili,	
	anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	

	c) le controversie promosse da Amministratori,	
	Liquidatori o componenti dell'organo di controllo, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è	
	estesa a tutte le categorie di soci, anche non	
	cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, componente dell'organo di controllo o	
	Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla	
	clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute	
	nel Regolamento della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	Art.38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore	
	della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10	
	e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile,	

	il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio	
	arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente	
	del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede	
	della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i	
	rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società,	
	fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
	uno, D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è	
	impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo	
	comma, del codice di procedura civile quando per	
	decidere abbiano conosciuto di questioni non	
	compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia	
	costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni	
	dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo	
	che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso	
	di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n.	

	5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni	
	formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono	
	fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di	
	solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre,	
	del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente	
	prevista nel presente e nel precedente articolo, la	
	procedura arbitrale è disciplinata dalle norme	
	contenute nel Regolamento arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in	
	vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiari lo scioglimento della	
	Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone	
	i poteri.	

	Art.40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai	
	soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del	
	precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai	
	soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del	
	precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società	
	ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di	
	amministrazione, oltre al regolamento di cui	
	all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	

	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se	
	verranno costituiti.	
	Art.42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio	
	residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservati. In particolare ai sensi	
	dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci	
	operatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	

55 di 56

56 di 56